

C.N.F., Sent., 5 luglio 2024, n. 293.

Omissis

FATTO

Il procedimento prende origine da un esposto presentato dal sig. [AAA], nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], con il quale l'esponente lamentava di non aver ricevuto alcuna informazione dall'incolpato circa la declaratoria di inammissibilità di un ricorso in appello presentato avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di *omissis*.

Con l'approvazione del capo di incolpazione dell'8 aprile 2019, veniva quindi contestato all'avv. [RICORRENTE]:

"avere l'incolpato violato l'art. 12 – Dovere di diligenza, art. 26 – Adempimento del mandato, art. 27 – Dovere di informazione, per avere proposto appello nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di omissis di condanna del Signor [AAA] emessa in data 16 gennaio 2014, depositata in data 20 febbraio 2014, quindi in data 29 settembre 2015 (con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza di condanna di primo grado) e per aver omesso di dare al proprio cliente tempestiva notizia della pronuncia di inammissibilità di tale appello, avendolo quest'ultimo appreso soltanto dalla notifica dell'atto di precetto con cui la sua controparte ingiungeva il pagamento delle spese processuali."

Fatti accaduti in *omissis* dal 2014 al 2018

L'incolpato depositava una memoria in data 11 aprile 2019 ed in data 6 maggio 2019 veniva sentito dal Consigliere Istruttore. Quindi, l'odierno ricorrente veniva citato a giudizio ed all'udienza del 14 ottobre 2019 il C.D.D. di *omissis* decideva di infliggere all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Nella motivazione della decisione si dava atto che la mancata comparizione dell'esponente, sig. [AAA] non impediva di utilizzare come fonte del convincimento l'esposto anche perché supportato dagli altri elementi documentali che consentivano di ritenere provata la responsabilità.

In particolare il CDD ricostruiva l'iter del procedimento penale nel quale l'avv. [RICORRENTE] aveva assunto la difesa del sig. [AAA] rilevando come, effettivamente, l'appello proposto dal difensore avverso la sentenza del GDP di *omissis* del 16.1.2014, depositata il 20.2.2014, notificata all'avv. [RICORRENTE] il 15.7.2015, è stato proposto il 29.9.2015, ovvero oltre la scadenza del termine che era il 14.9.2015.

Da ciò derivava la violazione dell'art. 26 CDF, per il "*livello inadeguato di professionalità e preparazione*" nonché, evidenziata la mancanza di informazioni al cliente, anche quella dell'art. 27 CDF.

L'avv. [RICORRENTE] propone tempestivo ricorso avverso la decisione del C.D.D. di *omissis* chiedendo di accertare e dichiarare l'estraneità delle violazioni contestate all'incolpato e per l'effetto pronunciare provvedimento di non luogo a provvedere; rideterminare la sanzione inflitta.

Il ricorso risulta articolato nei seguenti motivi di impugnazione:

- a) l'incolpato ritiene insussistenti gli illeciti a lui contestati sotto due diversi profili:
- con riferimento all'adempimento del mandato, lamenta un erroneo calcolo dei termini entro i quali avrebbe dovuto depositare l'atto di appello alla decisione del Giudice di Pace di *omissis* da parte del C.D.D.
 - con riferimento alla mancata comunicazione al proprio cliente del provvedimento, rappresenta l'omessa notificazione del medesimo provvedimento nei suoi confronti. Tale circostanza, a parere del ricorrente, sarebbe *ex se* idonea ad escludere la violazione degli obblighi di informazione nei confronti del cliente;
- b) carenza di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione, con conseguente eccessività della sanzione, che doveva essere contenuta nel mero richiamo verbale. In particolare, il C.D.D. avrebbe dovuto «*fare riferimento alle tipiche condizioni sanzionatorie riportate dalla norma presuntivamente violata [...] nonché i criteri posti a fondamento della sanzione irrogata*».

Sull'erroneo calcolo dei termini per proporre appello l'odierno ricorrente rappresenta come abbia ricevuto la notifica della decisione del Giudice di Pace di *omissis* solo in data 15 luglio 2015 (decisione pronunciata in data 16 gennaio 2014, depositata tardivamente in cancelleria in data 20 febbraio 2014).

Secondo il C.D.D. di *omissis*, stante la disciplina dettata dall'art. 32 del d.lgs. 274/2000 ed il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 46816/2015, il termine per impugnare il provvedimento pronunciato dal G.d.P. e depositato fuori termine è di 30 giorni anziché gli ordinari 15 giorni.

Per il ricorrente, invece, «*il deposito della sentenza oltre i 15 giorni ma entro i 90 giorni ha determinato una precisa querelle giurisprudenziale la cui giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ammesso il termine ordinario previsto dall'art. 585 co. 1 lettera c) c.p.p. di 45 giorni (tra tutte Cass. pen. se. I, 22/03/1995 e Cass.*

pen., sez. IV 17/03/1992, Cass. Sez. V, n. 45951/2005)».

Sul dovere di informare il proprio assistito il ricorrente, nel proprio atto di impugnazione, conferma di aver omesso l'informazione circa l'inammissibilità del ricorso all'esponente, laddove afferma *«tale circostanza è del tutto corretta e prende le mosse dalla omessa notifica al presente difensore della ordinanza del Tribunale resa nel febbraio 2016 come si apprende da atto di precetto [...]». Tuttavia precisa non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito nulla avrebbe questa difesa potuto informare il proprio assistito essendo per l'appunto all'oscuro della emissione della relativa ordinanza».*

L'Avv. [RICORRENTE] chiede, di conseguenza, di accertare e dichiarare la propria estraneità delle violazioni contestate per l'effetto pronunciare provvedimento di non luogo a provvedere;

- in via subordinata di rideterminare la sanzione inflitta nella misura *«del minimo previsto dalla norma»* e precisa come il C.D.D. di *omissis* non avrebbe indicato le ragioni obiettive dell'addebito *«nonché la misura sanzionatoria adottata di cui non si comprende il principio formativo della stessa»*. In buona sostanza, a parere del ricorrente nella decisione impugnata non si ricaverebbero le ragioni per cui è stata comminata la sanzione della censura senza tenere conto di una molteplicità di aspetti, tra cui *«l'elemento soggettivo nella conduzione dell'errore né tanto meno l'analisi dell'errore scusabile»*, oltre al fatto che *«il professionista [...] abbia invece assistito il proprio cliente nelle fasi di primo grado portando al medesimo un risultato a Lui favorevole maturando una riforma del capo di imputazione e portandolo alla pronuncia di assoluzione per gran parte degli addebiti al medesimo mossi»* (cfr. p. 7 ricorso). L'incolpato, tra le richieste, si riserva («in via istruttoria») di «poter dedurre e produrre anche in parte motiva». Con memoria del 6.3.2014 depositata nel corso della udienza odierna l'avv. [RICORRENTE] deduce l'intervenuta prescrizione in relazione alla condotta contestata in relazione all'art 26 CDF, e ribadisce l'inesistenza della violazione di cui all'art. 27.

MOTIVI

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione relativa alle condotte di inadempimento del mandato e, specificamente, quello di impugnare la sentenza sfavorevole emessa dal Giudice di Pace.

Sul punto, precisato che l'illecito è certamente istantaneo, il *dies a quo* non può che

decorrenza dallo spirare del termine utile per proporre l'appello, che è il 14.9.2015. Quindi, da quella data opererà il termine prescrizione massimo della azione disciplinare che è pari a sette anni e mezzo.

Ne deriva che ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 L. 247/2012 il termine di prescrizione massimo dell'azione disciplinare è spirato il 15 marzo 2023. L'azione disciplinare relativa alla condotta di violazione dell'art 26 è, pertanto, prescritta.

In relazione, invece, alle condotte di violazione dell'obbligo di cui all'art. 27 CDF occorre rilevare che, se è vero che non vi è prova della notifica all'avv. [RICORRENTE] della ordinanza di inammissibilità dell'appello, il difensore avrebbe dovuto comunque attivarsi per conoscere l'esito del procedimento, al fine di informare il cliente e, comunque, renderlo edotto di tutto ciò che riguardava il giudizio per il quale era stato incaricato. Difatti, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente già sullo stato della causa e, di conseguenza, sull'esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense. Nel rapporto fiduciario, quale è quello che lega l'avvocato al suo cliente non può essere consentita alcuna violazione della "fiducia", consistente anche nella completezza e non solo nella verità delle informazioni destinate all'assistito.

Tuttavia, gli elementi risultanti dagli atti inducono a ritenere adeguata al caso concreto una sanzione più mite di quella adottata dal CDD.

Costituisce principio pacifico quello secondo il quale in ossequio al principio enunciato dall'art. 21 NCDF (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale

dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

Principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 111 del 25 giugno 2022), secondo il quale: *"Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un'eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l'assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell'incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l'assenza del danno per l'esponente, l'intervenuto risarcimento del danno, l'ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l'accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell'immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l'insussistenza di precedenti disciplinari"*.

Ed ancora, *"La sanzione nel procedimento disciplinare rappresenta il frutto di un giudizio complessivo sulla condotta dell'incolpato, cui va irrogata una pena unica che non è conseguenza di una somma delle sanzioni relative alle singole violazioni."* Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 29 aprile 2022

Ebbene, nel caso di specie, vi sono diversi elementi che depongono per ritenere non congrua la sanzione della censura inflitta. Intanto vi è la declaratoria di prescrizione di una delle violazioni contestate, poi vi è il comportamento dell'incolpato che ha ristorato le spese dell'atto di precetto subito dal sig. [AAA]: fatti che consentono di ritenere adeguata una sanzione più mite.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, si può giungere all'applicazione della sanzione dell'avvertimento, sanzione quest'ultima che appare adeguata alla violazione accertata, tenendo conto di tutti gli altri elementi emersi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, dichiara la prescrizione della condotta di cui al capo di incolpazione relativa alla violazione dell'art. 26 del codice deontologico forense e, accogliendo parzialmente il ricorso, in relazione alla condotta di violazione dell'art. 27 del medesimo Codice Deontologico Forense applica a [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri

dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2024.